



# Codice di Rigassificazione

approvato da ARERA con deliberazione 281/2024/R/gas



## INDICE

<b>CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI .....</b>	<b>13</b>
<b>I.1.1 DEFINIZIONI .....</b>	<b>13</b>
“Specifiche di Qualità del Gas” significa le specifiche di qualità del Gas riportate nell’ .....	27
<b>I.1.2 CRITERI INTERPRETATIVI .....</b>	<b>29</b>
<b>I.2 ELENCO ALLEGATI .....</b>	<b>30</b>
<b>I.3 LEGGE APPLICABILE.....</b>	<b>30</b>
<b>I.4 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>31</b>
<b>I.4.1 COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ..</b>	<b>31</b>
<b>I.4.2 GIURISDIZIONE.....</b>	<b>31</b>
<b>I.4.3 ARBITRATO SU CONTROVERSIE TECNICHE .....</b>	<b>31</b>
<b>CAPITOLO II - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA.....</b>	<b>33</b>
<b>II.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI.....</b>	<b>33</b>
<b>II.1.1 SPECIFICHE DEL TERMINALE.....</b>	<b>33</b>
<b>II.2 CAPACITÀ.....</b>	<b>35</b>
<b>II.2.1 CALCOLO DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE .....</b>	<b>35</b>
<b>II.2.2 CAPACITÀ SPOT.....</b>	<b>36</b>
<b>II.2.3 PUBBLICAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE.....</b>	<b>36</b>
<b>II.2.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TERMINALE.....</b>	<b>37</b>
<b>II.2.5 DINIEGO DI ACCESSO.....</b>	<b>48</b>
<b>II.2.6 CAPACITÀ RILASCIATA E RECUPERO DI CAPACITÀ RILASCIATA .....</b>	<b>49</b>
<b>II.2.7 CAPACITÀ REGOLATA SOTTOSCRITTA DA RENDERSI DISPONIBILE AL GESTORE AI FINI DELL’ALLOCAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA INFRANNUALE DI SOTTOSCRIZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 COMMA 1 DEL TIRG .....</b>	<b>50</b>
<b>II.2.8 CAPACITÀ ESENTATA SOTTOSCRITTA DA RENDERSI DISPONIBILE AL GESTORE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO MAP DELL’11 APRILE 2006.....</b>	<b>51</b>
<b>II.2.9 PRIORITÀ DI ALLOCAZIONE.....</b>	<b>52</b>

<b>II.3</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA.....</b>	<b>52</b>
<b>II.3.1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>52</b>
<b>II.3.2</b>	<b>PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....</b>	<b>52</b>
<b>II.3.3</b>	<b>PROGRAMMAZIONE TRIMESTRALE .....</b>	<b>54</b>
<b>II.3.4</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E VERIFICHE.....</b>	<b>57</b>
<b>II.3.5</b>	<b>MODIFICHE AI PROGRAMMI .....</b>	<b>58</b>
<b>II.3.6</b>	<b>INDISPONIBILITÀ DEGLI SLOT DI DISCARICA.....</b>	<b>59</b>
<b>II.3.7</b>	<b>ULTERIORI SERVIZI .....</b>	<b>61</b>
<b>CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>		<b>63</b>
<b>III.1</b>	<b>I CONTRATTI DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>63</b>
<b>III.2</b>	<b>OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI.....</b>	<b>63</b>
<b>III.2.1</b>	<b>OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ .....</b>	<b>63</b>
<b>III.2.2</b>	<b>OBBLIGAZIONI DELLE PARTI .....</b>	<b>63</b>
<b>III.2.3</b>	<b>REQUISITI PER IL SERVIZIO.....</b>	<b>65</b>
<b>III.2.4</b>	<b>DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'UTENTE.....</b>	<b>66</b>
<b>III.2.5</b>	<b>DILIGENZA DEL GESTORE .....</b>	<b>67</b>
<b>III.2.6</b>	<b>DILIGENZA DELL'UTENTE .....</b>	<b>67</b>
<b>III.2.7</b>	<b>RIFIUTO DI MODIFICHE NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>67</b>
<b>III.2.8</b>	<b>PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>68</b>
<b>III.2.9</b>	<b>PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RICONSEGNA.....</b>	<b>68</b>
<b>III.3</b>	<b>DIRITTO DI RECESSO .....</b>	<b>68</b>
<b>III.3.1</b>	<b>RECESSO DEGLI UTENTI .....</b>	<b>68</b>
<b>III.3.2</b>	<b>CORRISPETTIVO PER IL RECESSO.....</b>	<b>69</b>
<b>III.4</b>	<b>PROPRIETÀ DEL GNL .....</b>	<b>69</b>
<b>III.4.1</b>	<b>PROPRIETÀ DEL GNL .....</b>	<b>69</b>
<b>III.4.2</b>	<b>ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GNL O DEL GAS RISULTANTE .....</b>	<b>70</b>
<b>III.4.3</b>	<b>MISCELAZIONE DEL GNL E DEL GAS .....</b>	<b>70</b>
<b>III.5</b>	<b>QUANTITÀ E QUALITÀ DEL GNL .....</b>	<b>70</b>
<b>III.6</b>	<b>QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS .....</b>	<b>73</b>
<b>III.6.1</b>	<b>RICONSEGNA DEL GAS.....</b>	<b>73</b>

	<b>La quantità, qualità e pressione del Gas oggetto di Riconsegna agli Utenti saranno stabilite in conformità alle procedure stabilite dall’Impresa di Trasporto per la Rete, che sono riportate:.....</b>	<b>81</b>
<b>III.6.2</b>	<b>CONSUMI E PERDITE DELLA CATENA DI RIGASSIFICAZIONE.....</b>	<b>83</b>
<b>III.6.3</b>	<b>ACCORDO PER LA GESTIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS TRA IMPRESE INTERCONNESSE (OPERATING BALANCING AGREEMENT “OBA”).....</b>	<b>83</b>
<b>III.7</b>	<b>FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>84</b>
<b>III.7.1</b>	<b>DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>84</b>
<b>III.7.2</b>	<b>ELENCO DEGLI EVENTI DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>84</b>
<b>III.7.3</b>	<b>ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>84</b>
<b>III.7.4</b>	<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>85</b>
<b>III.7.5</b>	<b>RISOLUZIONE PER PROLUNGATA FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>86</b>
<b>III.7.6</b>	<b>ESCLUSIVITÀ DEGLI EVENTI DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>87</b>
<b>III.7.7</b>	<b>FORZA MAGGIORE DICHIARATA DALLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE.....</b>	<b>87</b>
<b>III.8</b>	<b>FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP .....</b>	<b>88</b>
<b>III.8.1</b>	<b>FATTURAZIONE DA PARTE DEL GESTORE .....</b>	<b>88</b>
<b>III.8.2</b>	<b>SCADENZA DELLE FATTURE .....</b>	<b>92</b>
<b>III.8.3</b>	<b>ISTRUZIONI DI PAGAMENTO.....</b>	<b>92</b>
<b>III.8.4</b>	<b>SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE.....</b>	<b>92</b>
<b>III.8.5</b>	<b>INTERESSI DI MORA.....</b>	<b>93</b>
<b>III.8.6</b>	<b>RETTIFICA DEGLI ERRORI.....</b>	<b>93</b>
<b>III.8.7</b>	<b>IMPORTI AL NETTO DI RITENUTA; RESPONSABILITÀ PER GLI ONERI MARITTIMI .....</b>	<b>93</b>
<b>III.8.8</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE APPLICABILI.....</b>	<b>93</b>
<b>III.8.9</b>	<b>RICONCILIAZIONE ANNUALE.....</b>	<b>94</b>
<b>III.8.10</b>	<b>CAPACITÀ DI MAKE-UP.....</b>	<b>95</b>
<b>III.8.11</b>	<b>CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO APPLICABILI AGLI UTENTI CONTINUATIVI .....</b>	<b>96</b>
<b>III.8.12</b>	<b>CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO APPLICABILI ALLA CAPACITÀ SPOT .....</b>	<b>96</b>
<b>III.8.13</b>	<b>FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO .....</b>	<b>97</b>
<b>III.8.14</b>	<b>FATTURAZIONE DEI CONSUMI E PERDITE DELLA CATENA DI RIGASSIFICAZIONE.....</b>	<b>97</b>
<b>III.8.15</b>	<b>FATTURAZIONE OBA.....</b>	<b>97</b>
<b>III.9</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E DIRITTI SUL GAS.....</b>	<b>98</b>
<b>III.9.1</b>	<b>ADEMPIMENTI FISCALI .....</b>	<b>98</b>
<b>III.9.2</b>	<b>RESPONSABILITÀ PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI .....</b>	<b>98</b>
<b>III.9.3</b>	<b>PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE (INCLUSA L’IVA).....</b>	<b>98</b>

<b>III.9.4</b>	<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>98</b>
<b>III.10</b>	<b>GARANZIE FINANZIARIE .....</b>	<b>99</b>
<b>III.10.1</b>	<b>GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DEGLI UTENTI.....</b>	<b>99</b>
<b>III.10.2</b>	<b>GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.....</b>	<b>100</b>
<b>III.10.3</b>	<b>GARANZIA A PRIMA RICHIESTA.....</b>	<b>100</b>
<b>III.10.4</b>	<b>SOSTITUZIONE ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA .....</b>	<b>101</b>
<b>III.10.5</b>	<b>GARANZIA A COPERTURA DELL’OPERAZIONE DI ANTICIPO DEL GAS. ....</b>	<b>102</b>
<b>III.10.6</b>	<b>POTERI DI FIRMA.....</b>	<b>103</b>
<b>III.10.7</b>	<b>APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10 AI RICHIEDENTI ED AGLI UTENTI DELLA CAPACITÀ SPOT.....</b>	<b>103</b>
<b>III.11</b>	<b>ASSICURAZIONE.....</b>	<b>103</b>
<b>III.11.1</b>	<b>POLIZZA ASSICURATIVA DEL GESTORE.....</b>	<b>103</b>
<b>III.11.2</b>	<b>POLIZZA ASSICURATIVA DELL’UTENTE .....</b>	<b>103</b>
<b>III.12</b>	<b>SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA E CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA E REGOLATA SOTTOSCRITTA .....</b>	<b>103</b>
<b>III.12.1</b>	<b>SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA.....</b>	<b>103</b>
<b>III.12.2</b>	<b>CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA SOTTOSCRITTA .....</b>	<b>105</b>
<b>III.12.3</b>	<b>CESSIONI DI CAPACITÀ REGOLATA SOTTOSCRITTA .....</b>	<b>105</b>
<b>III.13</b>	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....</b>	<b>107</b>
<b>III.13.1</b>	<b>RISOLUZIONE DA PARTE DEL GESTORE .....</b>	<b>107</b>
<b>III.13.2</b>	<b>RECESSO DEL GESTORE.....</b>	<b>107</b>
<b>III.13.3</b>	<b>DIRITTI ACQUISITI .....</b>	<b>108</b>
<b>III.13.4</b>	<b>DEROGA A TALUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE .....</b>	<b>108</b>
<b>III.14</b>	<b>RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>108</b>
<b>III.14.1</b>	<b>LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>108</b>
<b>III.14.2</b>	<b>PENALE .....</b>	<b>109</b>
<b>III.14.3</b>	<b>RISARCIMENTO DOVUTO DALL’UTENTE A SEGUITO DI UN EVENTO DANNOSO.....</b>	<b>110</b>
<b>III.14.4</b>	<b>RINUNCIA ALL’AZIONE TRA UTENTI.....</b>	<b>110</b>
<b>III.14.5</b>	<b>RISARCIMENTO DOVUTO DAGLI UTENTI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE .....</b>	<b>110</b>
<b>III.15</b>	<b>RECLAMI.....</b>	<b>111</b>
<b>III.15.1</b>	<b>VERIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>111</b>
<b>III.15.2</b>	<b>RECLAMI.....</b>	<b>111</b>
<b>III.15.3</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DEL RECLAMO .....</b>	<b>111</b>

---

<b>III.15.4</b>	<b>ESCLUSIONE DEI RECLAMI .....</b>	<b>111</b>
<b>III.16</b>	<b>ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>111</b>
<b>III.16.1</b>	<b>COMUNICAZIONI .....</b>	<b>111</b>
<b>III.16.2</b>	<b>ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI .....</b>	<b>112</b>
<b>III.17</b>	<b>RINUNCE .....</b>	<b>112</b>
<b>III.18</b>	<b>RISERVATEZZA.....</b>	<b>112</b>
<b>III.18.1</b>	<b>DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE.....</b>	<b>112</b>
<b>III.18.2</b>	<b>RESPONSABILITÀ PER LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE.....</b>	<b>112</b>
<b>III.18.3</b>	<b>ECCEZIONI AGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....</b>	<b>112</b>
<b>III.18.4</b>	<b>DURATA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....</b>	<b>113</b>
<b>III.18.5</b>	<b>CONFORMITÀ CON LE LEGGI IN MATERIA DI RISERVATEZZA .....</b>	<b>113</b>
<b>III.18.6</b>	<b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>113</b>
<b>III.19</b>	<b>COSTI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>114</b>
<b>III.20</b>	<b>RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ .....</b>	<b>114</b>
<b>CAPITOLO IV - ACCESSO DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE .....</b>		<b>115</b>
<b>IV.1</b>	<b>NAVI METANIERE .....</b>	<b>115</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>REQUISITI DELLE NAVI METANIERE .....</b>	<b>115</b>
<b>IV.1.2</b>	<b>ACCETTAZIONE DELLE NAVI METANIERE .....</b>	<b>115</b>
<b>IV.1.3</b>	<b>RIFIUTO DELLE NAVI METANIERE .....</b>	<b>115</b>
<b>IV.1.4</b>	<b>MODIFICHE DELLE NAVI METANIERE.....</b>	<b>116</b>
<b>IV.2</b>	<b>COMUNICAZIONI .....</b>	<b>117</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>COMUNICAZIONE DI PARTENZA .....</b>	<b>117</b>
<b>IV.2.2</b>	<b>PREAVVISO DI 48 (QUARANTOTTO) ORE .....</b>	<b>117</b>
<b>IV.2.3</b>	<b>PREAVVISO DI 24 (VENTIQUATTRO) ORE .....</b>	<b>118</b>
<b>IV.2.4</b>	<b>COMUNICAZIONE DI ARRIVO.....</b>	<b>118</b>
<b>IV.2.5</b>	<b>AVVISO DI PRONTEZZA .....</b>	<b>118</b>
<b>IV.3</b>	<b>ARRIVO E DISCARICA DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE .....</b>	<b>119</b>
<b>IV.3.1</b>	<b>PROCEDURE PER LE NAVI METANIERE .....</b>	<b>119</b>
<b>IV.3.2</b>	<b>RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE .....</b>	<b>119</b>
<b>IV.3.3</b>	<b>ANTICIPO RISPETTO AL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....</b>	<b>119</b>

---

<b>IV.3.4</b>	<b>RITARDO RISPETTO AL CANCELLO DI ACCETTAZIONE .....</b>	<b>120</b>
<b>IV.3.5</b>	<b>RITARDI .....</b>	<b>120</b>
<b>IV.3.6</b>	<b>RIASSEGNAZIONE DEL PONTILE .....</b>	<b>121</b>
<b>IV.3.7</b>	<b>COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA .....</b>	<b>121</b>
<b>IV.3.8</b>	<b>TEMPO DI STALLIA E CONTROSTALLIE .....</b>	<b>121</b>
<b>IV.3.9</b>	<b>BOIL -OFF IN ECCESSO .....</b>	<b>122</b>
<b>CAPITOLO V - GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO.....</b>		<b>124</b>
<b>V.1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>124</b>
<b>V.2</b>	<b>EMERGENZE DI SERVIZIO.....</b>	<b>124</b>
<b>V.2.1</b>	<b>TIPOLOGIE DI EMERGENZA .....</b>	<b>124</b>
<b>V.2.2</b>	<b>I LIVELLI DI EMERGENZA .....</b>	<b>124</b>
<b>V.2.3</b>	<b>OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>124</b>
<b>V.2.4</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME PER EMERGENZA .....</b>	<b>125</b>
<b>V.3</b>	<b>EMERGENZE PER FUORI SERVIZIO NON PROGRAMMATO .....</b>	<b>126</b>
<b>V.4</b>	<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE.....</b>	<b>126</b>
<b>CAPITOLO VI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>		<b>127</b>
<b>VI.1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>127</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>MODIFICHE AUTOMATICHE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE .....</b>	<b>127</b>
<b>VI.1.2</b>	<b>AGGIORNAMENTI .....</b>	<b>127</b>
<b>VI.2</b>	<b>RICHIESTE DI MODIFICA.....</b>	<b>128</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE RICHIESTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>128</b>
<b>VI.2.2</b>	<b>REQUISITI DI RICEVIBILITÀ DELLE SEGNALAZIONI.....</b>	<b>128</b>
<b>VI.2.3</b>	<b>DICHIARAZIONE DI RICEVIBILITÀ.....</b>	<b>128</b>
<b>VI.2.4</b>	<b>VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>128</b>
<b>VI.3</b>	<b>PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE ...</b>	<b>129</b>
<b>VI.3.1</b>	<b>PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>129</b>
<b>VI.3.2</b>	<b>CONSULTAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>129</b>
<b>VI.3.3</b>	<b>TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>130</b>

<b>VI.4</b>	<b>COMUNICAZIONI .....</b>	<b>130</b>
<b>CAPITOLO VII - QUALITA' DEL SERVIZIO.....</b>		<b>131</b>
<b>VII.1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>131</b>
<b>VII.2</b>	<b>PRINCIPI FONDAMENTALI.....</b>	<b>131</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>EFFICIENZA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>132</b>
<b>VII.2.2</b>	<b>IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO.....</b>	<b>132</b>
<b>VII.2.3</b>	<b>CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....</b>	<b>132</b>
<b>VII.2.4</b>	<b>SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE .....</b>	<b>132</b>
<b>VII.2.5</b>	<b>PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>133</b>
<b>VII.2.6</b>	<b>INFORMAZIONE .....</b>	<b>133</b>
<b>VII.3</b>	<b>AREE DI INTERVENTO .....</b>	<b>133</b>
<b>VII.4</b>	<b>STANDARD DI QUALITA' COMMERCIALE .....</b>	<b>133</b>
<b>VII.5</b>	<b>STANDARD DI QUALITA' TECNICA.....</b>	<b>133</b>
<b>VII.6</b>	<b>STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO.....</b>	<b>134</b>
<b>VII.6.1</b>	<b>STANDARD GARANTITI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO PRESENTI NEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE: .....</b>	<b>135</b>
<b>VII.6.2</b>	<b>STANDARD GARANTITI DI QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO PRESENTI NEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE: .....</b>	<b>135</b>
	<b>Allegato (a).....</b>	<b>136</b>
	<b>Allegato (b).....</b>	<b>170</b>
	<b>Allegato (c) .....</b>	<b>182</b>
	<b>Allegato (d).....</b>	<b>185</b>
	<b>Allegato (e) .....</b>	<b>186</b>
	<b>Allegato (f).....</b>	<b>188</b>
	<b>Allegato (g).....</b>	<b>189</b>
	<b>Allegato (h).....</b>	<b>190</b>
	<b>Allegato (i).....</b>	<b>192</b>
	<b>Allegato (j).....</b>	<b>194</b>
	<b>Allegato (k).....</b>	<b>216</b>
	<b>Allegato (l).....</b>	<b>219</b>

---



<b>Allegato (m)</b> .....	<b>220</b>
<b>Allegato (n)</b> .....	<b>221</b>
<b>Allegato (o)</b> .....	<b>225</b>

## **CODICE DI RIGASSIFICAZIONE**

### **PREMESSO CHE**

**Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, con sede legale in Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1788519, partita IVA e codice fiscale n. 13289520150 (qui di seguito il “**Gestore**”), ha realizzato un progetto per la costruzione e l’esercizio del Terminale, che ha iniziato le operazioni commerciali nell’ultimo trimestre del 2009;

l’articolo 24 del Decreto Legislativo (come definito nell’articolo 1.1 del capitolo I) dispone che l’accesso ai terminali GNL sia regolato da un codice di accesso adottato dai gestori dei suddetti terminali ai sensi dei criteri stabiliti ed approvati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (come definita nell’articolo 1.1 del capitolo I); e

i principi generali per la determinazione delle tariffe applicabili dagli operatori per l’utilizzo di terminali di GNL sono stati stabiliti dalla Delibera ARERA n. 120 del 30 maggio 2001, come modificata dalla Delibera ARERA n. 127 del 2 luglio 2002, dalla Delibera ARERA n. 144 del 5 agosto 2004, dalla Delibera ARERA n. 5, dalla Delibera ARERA n. 6 del 18 gennaio 2005 e dalla Delibera n. ARG/gas 92/08 del 7 luglio 2008, “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alla deliberazione n. 166/05 e n. 11/07”

### **VISTI**

gli articoli 1 e 2, comma 12°, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

la tabella A dell’allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE, da attuare nella legislazione italiana entro il 3 marzo 2011;

l’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

l’articolo 3, commi 2°, 3°, 6° e 9°, l’articolo 23, commi 2° e 3° e gli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 35 del Decreto Legislativo;

l’articolo 1, commi 17° e 18° della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

il paragrafo 2.3, l’introduzione al paragrafo 5 ed il paragrafo 5.3.2 del documento di consultazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 24 ottobre 2000 “Tariffe per l’utilizzo delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di GNL del sistema nazionale del gas”, concernente la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 23, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, e dell’articolo 2, comma 12°, lettere d) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001 "Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";

il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 Dicembre 2000 "Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";

l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";

l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria del 2001);

il capitolo 2, del paragrafo 3.3 e l'introduzione al capitolo 4 del documento di consultazione dell'ARERA del 13 marzo 2001 "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività";

i paragrafi 5.1.3 e 5.3 del documento di consultazione dell'ARERA del 13 marzo 2001 "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore del gas" che costituisce il documento per la consultazione per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12° lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'articolo 2, comma 2°, l'articolo 3, comma 4°, gli articoli 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 della Delibera ARERA del 30 maggio 2001, n. 120 "Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2001 n. 24/D "Introduzione dell'Euro in materia di accise";

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 giugno 2001, prot. n. 1064, "Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione";

la Delibera ARERA n. 22 del 26 febbraio 2004, "Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 17 luglio 2002, n. 137/02";

la Delibera ARERA n. 68 del 18 aprile 2005, "Aggiornamento del "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" e del documento del "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale- modello PSV", in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, ai sensi della Delibera ARERA del 26 febbraio 2004, n. 22/04";

il decreto del MAP dell'11 aprile 2006, "Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'unione europea";

il decreto del MAP del 28 aprile 2006, che stabilisce, inter alia, (i) le procedure che regolano l'accesso alla rete nazionale del gas, a seguito della concessione di una esenzione dal regime di accesso dei terzi con riguardo ai nuovi terminali di rigassificazione e (ii) i criteri in base ai quali l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente determinerà la procedura per l'allocazione della quota residua della capacità di rigassificazione che non è soggetta a esenzione o ad allocazione prioritaria;

la Delibera ARERA n. 168 del 31 luglio 2006, "Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del

Ministero delle Attività Produttive del 28 aprile 2006”, come modificata dalla Delibera ARERA n. 327 del 18 dicembre 2007;

la Delibera ARERA n. 204 del 27 settembre 2006, “Modifica della disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2006-2007”;

la Delibera ARERA n. 245 del 28 settembre 2007, “Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l’anno termico 2007-2008”;

la Delibera ARERA n. ARG/Gas 184/09 del 12 gennaio 2009 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013”;

la Delibera ARERA n. ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 “Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale”;

la Delibera ARERA n. 297/2012/R/Gas del 19 luglio 2012 “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione”;

l’articolo 4.2.3 dell’Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2013, come modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Settembre 2013 e del 27 Dicembre 2013, che nell’ambito del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011 introduce l’utilizzo di stoccaggi con funzioni di Peak Shaving tramite l’impiego di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine;

la Delibera ARERA n. 438/2013/R/Gas del 9 ottobre 2013 “Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017”;

il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013 recante termini e condizioni per un Servizio di Peak Shaving durante il periodo invernale dell’Anno Termico 2013-2014;

la Delibera ARERA n. 502/2013/R/Gas del 7 novembre 2013 “Disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione”;

la Delibera ARERA n. 448/2014/R/Gas del 18 settembre 2014 “Approvazione di una proposta della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. in materia di offerta di servizi di flessibilità”;

la Delibera ARERA n. 118/2015/R/Gas del 19 marzo 2015 “Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del GNL e di risoluzione delle congestioni per l’accesso ai terminali”;

la Delibera ARERA n. 312/2016/R/Gas del 16 giugno 2016 “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014”;

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016 relativo all’esercizio definitivo del terminale di rigassificazione, del gasdotto di collegamento a terra, inclusa la stazione di Cavarzere;

la Delibera ARERA n. 653/2017/R/Gas del 28 settembre 2017 “Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019”;

la Delibera ARERA n. 660/2017/R/Gas del 28 settembre 2017 “Riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità di rigassificazione di gnl sulla base di meccanismi di mercato (Aste)” e relativo allegato A “Testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)”;

la Delibera ARERA n. 671/2017/R/Gas del 5 ottobre 2017 “Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla Società Terminale GNL Adriatico”

la Delibera ARERA n.1/2018/A del 4 gennaio 2018 “Avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma da 527 a 530, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

Il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;

la Delibera ARERA n. 513/2018/R/Gas del 16 ottobre 2018 “Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.”;

la Delibera ARERA n. 474/2019/R/Gas del 19 novembre 2019 “Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)”;

la Delibera ARERA n. 114/2019/R/Gas del 28 marzo 2019 “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)”;

la Delibera ARERA n. 576/2020/R/Gas del 22 dicembre 2020 “Disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione per periodi superiori all'anno termico”;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 luglio 2020 “Criteri in base ai quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all’Unione europea e i terminali di rigassificazione e abrogazione del decreto 28 aprile 2006”;

la Delibera ARERA n. 355/2021/R/GAS del 03/08/2021 “Approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. contenente disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione per la quota di capacità non oggetto di esenzione”

Il Regolamento (EU) 2022/2576 del 19 Dicembre 2022 “che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas”

La Delibera ARERA 286/2023/R/GAS del 27/06/2023 “Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione del Terminale GNL Adriatico” limitatamente al Modello di Contratto per la Capacità Regolata.

La Delibera ARERA 469/2023/R/GAS del 17 ottobre 2023 “Approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione e dei corrispettivi per i servizi di flessibilità della società Terminale GNL Adriatico S.r.l.”

## CONSIDERATO CHE

in data 7 luglio 2000 il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha rilasciato a Edison Gas la concessione di costruzione ed esercizio di un terminale offshore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto e di due serbatoi da 125.000 m<sup>3</sup>, per una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a 250.000 m<sup>3</sup>, oltre alle opere ed alle condutture accessorie e che, in data 6 febbraio 2002, Edison Gas ha trasferito al Gestore la titolarità di tutte le concessioni, i permessi e le autorizzazioni relativi al Terminale già rilasciati ad Edison Gas; nell’ambito del medesimo procedimento, con decreto del 28.07.2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato l’autorizzazione definitiva all’esercizio del Terminale;

in data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha trasmesso il Codice di Rigassificazione di Regolazione per Energia Reti e Ambiente affinché la stessa ne verificasse la conformità con la normativa vigente;

in data 12 Maggio 2011 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5°, del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione alla normativa applicabile, con particolare riguardo ai criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e neutralità nel consentire l’utilizzo del Terminale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo; e pertanto il Codice di Rigassificazione è valido ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

### **SI ADOTTA**

## **IL PRESENTE CODICE DI RIGASSIFICAZIONE**

ai sensi dell’articolo 24, comma 5°, del Decreto Legislativo.

## **CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI**

#### **I.1.1 Definizioni**

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i seguenti termini avranno nel Codice di Rigassificazione il significato ad essi di seguito attribuito.

“**Accettazione**” significa, a seconda dei casi: (a) l’accettazione da parte del Gestore di una Richiesta di Accesso; o (b) l’accettazione da parte del Richiedente interessato di un’Accettazione Modificata, in entrambi i casi mediante sottoscrizione del Contratto per la Capacità allegato a tale Richiesta di Accesso o Accettazione Modificata e l’invio dello stesso, ai sensi delle disposizioni del Codice di Rigassificazione, al Richiedente interessato o al Gestore, a seconda dei casi, e il verbo “**Accettare**” in tutti i suoi tempi, modi e declinazioni dovrà intendersi di conseguenza.

“**Accettazione Modificata**” significa una controproposta scritta, ai sensi dell’articolo 1326, comma 5°, del Codice Civile per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata: (a) per una diversa porzione di Capacità del Terminale; (b) per un diverso numero di Slot di Discarica; (c) a decorrere da una diversa data; (d) per una durata diversa; e/o (e) che contenga condizioni diverse rispetto a quanto previsto nella relativa Richiesta di Accesso. Tale controproposta è: (a) presentata a cura del Gestore al Richiedente interessato ai sensi delle disposizioni applicabili contenute nel capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile per il periodo fissato ai sensi dell’articolo 2.4.2(a) (viii) del capitolo II; e (c) redatta sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato (a).

“**Adeguamento Mensile**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1(a)(iii) del capitolo III.

“**ARERA**”: significa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“**Allegati**” sono gli allegati al Codice di Rigassificazione elencati dall’articolo 2 del capitolo I, punti da (a) a (r) inclusi.

“**Ambiente**” significa l’aria (ivi inclusa l’aria contenuta in ambienti naturali o in strutture fabbricate dall’uomo, posti al di sopra o al di sotto dell’acqua o del suolo), l’acqua (ivi incluso il mare e l’acqua sotterranea e di superficie) e/o il terreno.

“**Ammontare Mensile di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.2(b) del capitolo III.

“**Anno**” significa il periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° gennaio di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° gennaio dell’anno solare immediatamente successivo.

“**Anno Termico**” significa il periodo compreso tra le ore 06,00 del 1° ottobre di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° ottobre dell’anno solare immediatamente successivo.

“**Armatore**” significa chiunque (ivi inclusi qualsiasi Richiedente od Utente) esercisca una Nave Metaniera e/o ne sia ritenuto esercente e/o ne sia il proprietario ai sensi degli articoli 265 e/o 272 e seguenti del codice della navigazione o ai sensi di qualsiasi altra norma di legge applicabile.

“**Asta pay as bid**” significa la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di transazioni valorizzate al prezzo associato all’offerta di acquisto accettata.

“**Autorità Competente**” significa qualsiasi organo legislativo, giudiziale, amministrativo o esecutivo della Repubblica Italiana o dell’Unione Europea, ivi inclusi la Commissione Europea, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’ARERA, il MASE e le Autorità Marittime.

“**Autorità Marittime**” significa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di porto di Chioggia.

“**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**” significa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni, tra l’altro, di regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.

“**Avviso di Prontezza**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo IV.2.5.

“**Avviso Provvisorio**” significa un avviso inviato dal Gestore a un Richiedente ai sensi dell’articolo 2.4.2(a) (viii) del capitolo II, con il quale si informa il Richiedente che la sua Richiesta di Accesso sarà Accettata o rifiutata (a seconda dei casi) dal Gestore soltanto dopo la data indicata all’articolo 2.4.2(a) (ix) del capitolo II. “**Boil-off**” significa evaporazione del GNL

“**Boil-off in Eccesso**” significa la quantità di GNL determinata ai sensi delle procedure riportate nell’articolo IV.3.9.

“**Cancello di Accettazione**” significa: (a) le prime 48 (quarantotto) ore di uno Slot di Scarica durante le quali è previsto che una Nave Metaniera invii l’Avviso di Prontezza o (b) per la Capacità Spot il periodo di tempo specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.3 (f) del capitolo II o (c) per il Servizio di Slot Supplementare il periodo di tempo specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 3.7.5 del capitolo II.

“**Capacità del Terminale**” significa, per ciascuno Anno, la capacità del Terminale, espressa in volumi di GNL che può essere Scaricata e numero massimo di Scariche nel corso di tale Anno Termico, così come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.1.1 del capitolo II.

“**Capacità Esentata**” significa la parte della Capacità del Terminale che il Gestore ha il diritto di conferire ad uno o più Utenti, ai sensi del decreto del MAP emanato in data 26 novembre 2004 ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e notificato dal MAP in data 3 dicembre 2004 alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE.

“**Capacità Esentata Non Sottoscritta**” significa la Capacità Esentata che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“**Capacità Esentata Rilasciata**” significa la Capacità Esentata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, dedotta la capacità riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a) del capitolo II. Tale capacità cesserà di essere Capacità Esentata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Rilasciata o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Esentata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Capacità Esentata Sottoscritta**” significa la parte della Capacità Esentata che è oggetto di Contratti per la Capacità Esentata.

“**Capacità Incrementale**” ha il significato ad esso attribuito al punto a) (ii) dell’articolo III.8.10II 2.4.2.

“**Capacità di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.8.10.

“**Capacità Disponibile**” significa l’insieme: (i) della Capacità Regolata Non Sottoscritta che è disponibile per la sottoscrizione (compresa la Capacità Esentata Non Sottoscritta riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II); e (ii) della eventuale Capacità Regolata Rilasciata (compresa la Capacità Esentata Rilasciata che sia riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II).

“**Capacità Infrannuale**” significa la Capacità Disponibile nell’Anno Termico che non è stata sottoscritta durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione ovvero che è resa disponibile ai sensi dell’articolo II.2.6 o dell’articolo II.2.7 del Codice di Rigassificazione, pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico per la sottoscrizione della Capacità per il Servizio di Rigassificazione Continuativo e per la sottoscrizione della Capacità per il Servizio di Rigassificazione Spot.

“**Capacità Non Sottoscritta**” significa l’insieme della Capacità Disponibile, della Capacità Esentata Non Sottoscritta e della Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione.

“**Capacità per il Servizio Continuativo**” o “**Capacità Continuativa**” significa la Capacità Disponibile per la sottoscrizione nella Procedura Annuale di Sottoscrizione e nella Procedura Infrannuale di Sottoscrizione.

“**Capacità per il Servizio Spot**” o “**Capacità Spot**” significa la Capacità Disponibile per la sottoscrizione nella Procedura Infrannuale di Sottoscrizione come determinata dal Gestore nel Mese M a seguito della definizione del Programma Trimestrale ai sensi dell’articolo II.2.2.

“**Capacità Regolata**” significa la Capacità del Terminale dedotta la Capacità Esentata.

“**Capacità Regolata Non Sottoscritta**” significa la Capacità Regolata esistente che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“**Capacità Regolata Rilasciata**” significa la Capacità Regolata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, aumentata dell’eventuale Capacità Esentata Rilasciata che è riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II. Tale capacità cesserà di essere Capacità Regolata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi

Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Regolata Rilasciata; o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Rilasciata ai sensi dell'articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Capacità Regolata Sottoscritta**” significa la parte della Capacità Regolata che è oggetto di Contratti per la Capacità Regolata.

“**Capacità Rilasciata**” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Rilasciata e/o la Capacità Regolata Rilasciata di tale Utente.

“**Capacità Sottoscritta**” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Sottoscritta, la Capacità Regolata Sottoscritta o la Capacità Spot Sottoscritta, a seconda dei casi, sottoscritta da tale Utente ai sensi del relativo Contratto per la Capacità.

“**Capacità Spot**” significa la Capacità per il Servizio Spot.

“**Capacità Spot Sottoscritta**” significa la parte di Capacità per il Servizio Spot oggetto di uno o più Contratti per la Capacità Spot.

“**Carico Spot**” significa ciascuna partita di GNL che sia consegnata o programmata per la consegna al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot.

“**Cets**” significa il corrispettivo unitario a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* che dovrà essere determinato in base alla Normativa applicabile ai sensi dell'articolo 8.1.1(b) del capitolo III.

“**Codice di Rigassificazione**” significa il presente documento (ivi inclusi gli Allegati) adottato dal Gestore ai sensi dell'Articolo 24, comma 5 del Decreto Legislativo.

“**Comitato di Consultazione**” significa il comitato istituito dal Gestore in conformità all'articolo 5 della Delibera ARERA n. ARG/Gas 55/09 del 7 maggio 2009.

“**Compagnia Assicuratrice Approvata**” significa una compagnia assicuratrice (ivi inclusa una compagnia assicuratrice costituita al fine di assicurare le attività di un determinato gruppo di società – c.d. *captive*) il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia non inferiore ad almeno 2 (due) dei seguenti *rating*:

- a) BBB- emesso da S&P,
- b) Baa3 emesso da Moody's; e/o
- c) BBB emesso da Fitch Ratings.

“**Completamento della Discarica**” significa la situazione in cui, a seguito della Discarica di una Nave Metaniera, tutte le linee di scarico del GNL e di ritorno siano state disconnesse e tale Nave Metaniera abbia ottenuto dal Gestore l'autorizzazione alla partenza. Ai fini dell'applicazione del Tempo di Stallia e Controstallie di cui al paragrafo IV.3.8, per completamento della discarica va intesa la disconnessione di tutte le linee di scarico del GNL e di ritorno.

“**Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione**”: ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 6.2(a) del capitolo III

“**Contratto di Trasporto**” significa qualsiasi contratto concluso dal Gestore, per conto degli Utenti, e dall'Impresa di Trasporto per assicurare l'accesso alla Rete agli Utenti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della Delibera ARERA n. 168 del 31 luglio 2006.

“**Contratto per la Capacità**” significa qualsiasi contratto concluso ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II tra il Gestore e un Utente per la prestazione del Servizio, sia esso un Contratto per la Capacità Esentata, un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot.



“**Contratto per la Capacità Esentata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“**Contratto per la Capacità Regolata**” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.2 del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Regolata.

“**Contratto per la Capacità Spot**” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.2(b)(ii). del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Spot.

“**Controstallie**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.8.2(a) del capitolo IV.

“**Controversie Tecniche**” significa:

- (a) qualsiasi controversia su questioni tecniche, inclusa qualsiasi controversia derivante da o connessa a:
  - (i) le apparecchiature, il rendimento, l’operatività, la manutenzione e/o la sicurezza del Terminale; e/o
  - (ii) l’interpretazione e/o l’applicazione di ciascuno degli Allegati da (h) a (o); e/o
  - (iii) la quantità, la qualità, la misurazione, l’allocazione, l’attribuzione, il bilanciamento del GNL, del Gas e/o i Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione;
- (b) qualsiasi controversia sorta per stabilire se una particolare controversia riguardi questioni tecniche.

“**Corrispettivi Accessori**” significa qualunque importo, diverso dalla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dai Costi del Servizio di Riconsegna, dovuto dagli Utenti al Gestore ai sensi del Codice di Rigassificazione, inclusi gli importi dovuti ai sensi della lettera (b) dell’articolo 3.8.2 del capitolo IV, e i costi delle garanzie bancarie.

“**Corrispettivo di Capacità**” significa gli importi dovuti da un Utente al Gestore, come determinati ai sensi degli articoli 8.1.1(a) e 8.9.1 del capitolo III.

“**Corrispettivo di Rete**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1(d) del capitolo III.

“**Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità**” significa gli importi dovuti da un Utente del Servizio di Flessibilità al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Corrispettivi per il Servizio di Liquefazione Virtuale**” significa gli importi dovuti da un Utente del Servizio di Liquefazione Virtuale al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Corrispettivi per il Servizio di Slot Supplementare**” significa gli importi dovuti da un Utente che utilizzi il Servizio di Slot Supplementare al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo**” significa gli importi dovuti da un Utente del Servizio di Stoccaggio Temporaneo al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Costi del Servizio di Riconsegna**” significa, con riferimento a un Utente, l’importo dovuto a titolo di Corrispettivo di Rete.

“**Cqs**” significa il corrispettivo unitario d’impegno che dovrà essere determinato in base alla Normativa applicabile o, a seconda dei casi, il corrispettivo unitario d’impegno applicabile al rispettivo Utente in esito alle Procedure Annuali e Infrannuali di Sottoscrizione. In merito al Cqs di allocazione

ad esito delle Procedure Annuali questo seguirà il procedimento di adeguamento ISTAT come definito nel Regolamento d'Asta pubblicato in occasione della Procedura Annuale in cui è avvenuta l'allocazione.

“**Criteri per il Conferimento**” significa i criteri di priorità per la classificazione delle Richieste di Accesso, come stabilite nell'articolo 2.4.2(a) (v), (vi), e (vii) del capitolo II.

“**Data di Quotazione**” significa, in relazione a ciascun periodo di 6 (sei) Mesi relativo alla determinazione delle quotazioni dell'EURIBOR, il Giorno corrispondente al 2° (secondo) Giorno Lavorativo precedente il 1° (primo) giorno di tale periodo.

“**Dati delle Parti**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo III.18.6.

“**Decreto Legislativo**” significa il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

“**Delibera ARERA**” significa una delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

“**Densità Relativa**” significa il rapporto tra la massa di un volume di Gas e la massa di un uguale volume di aria secca alle stesse condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1,01325 bar).

“**Dichiarazione di Interesse**” significa una dichiarazione volta a partecipare alla Procedura Annuale di Sottoscrizione redatta nella forma pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico inviata al Gestore dall'Operatore Interessato ai sensi dell'articolo 2.4.2(c)(iv) del capitolo II.

“**Dichiarazione di Recupero**” significa una dichiarazione volta a recuperare la Capacità Rilasciata redatta nella forma di cui all'Allegato (f) e inviata al Gestore dall'Utente ai sensi dell'articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Dichiarazione di Rilascio**” significa la dichiarazione di rilascio di Capacità Sottoscritta redatta nella forma di cui all'Allegato (e) e inviata da un Utente al Gestore ai sensi dell'articolo 2.6(a) del capitolo II.

“**Dichiarazioni**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.1 del capitolo III.

“**Discarica**” significa il complesso di operazioni tecniche (successive all'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale ed alla messa in sicurezza degli impianti di ricezione) che comportano il trasferimento del carico dalla Nave Metaniera ai serbatoi di stoccaggio del Terminale, secondo le procedure previste dal Marine Operations Manual, e “**Scaricare**”, “**Scaricato**” ed espressioni similari dovranno intendersi di conseguenza.

“**Disposizioni Tecniche di Funzionamento**” o “**DTF**” significa l'insieme delle regole e procedure di recepimento delle previsioni del Codice di Rigassificazione stabilite dal Gestore per l'offerta del Servizio di Flessibilità, di Liquefazione Virtuale e di Stoccaggio Temporaneo, così come pubblicate sul Sistema di Comunicazione Elettronico in conformità all'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.

“**Dollari USA**” significa la valuta avente corso legale negli Stati Uniti d'America.

“**Durata Totale**” significa il periodo di tempo compreso tra la data iniziale e la data di scadenza indicate nel Contratto per la Capacità.

“**Edison Gas**” significa Edison Gas S.p.A., precedentemente iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 10578610144, partita IVA e codice fiscale n. 10578610155.

“**ETA**” significa la data e l’ora prevista di arrivo della Nave Metaniera al Punto di Imbarco Pilota, determinata ai sensi dell’articolo IV.2.

“**EURIBOR**” significa:

- (a) il tasso Euribor a 1 mese a 365 giorni come rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”
- (b) qualora nessun tasso fosse disponibile ai sensi del punto (a) che precede, il tasso alternativo che sarà determinato dal Gestore (secondo buona fede) e comunicato a tutti gli Utenti, e che sarà vincolante per le Parti.

“**Euro**” significa la moneta unica dei paesi membri dell’Unione Europea che hanno adottato o che adotteranno tale moneta come propria valuta avente corso legale ai sensi della legislazione della Comunità Europea relativa all’Unione Economica e Monetaria.

“**Evento Dannoso**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 14.3 (a) del capitolo III.

“**Fitch Ratings**” significa Fitch Ratings Ltd. (o i suoi successori).

“**Forza Maggiore**” o “**Evento di Forza Maggiore**” hanno il significato ad essi attribuito dall’articolo III.7.1.

“**Garante Approvato**” significa una banca o un altro istituto di credito il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia non inferiore ad almeno 2 (due) dei seguenti *rating*:

- (a) BBB- emesso da S&P;
- (b) Baa3 emesso da Moody’s; e/o
- (c) BBB emesso da Fitch Ratings.

“**Garanzia a Prima Richiesta**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Utente, che sia emessa da una filiale con sede in Italia o in un altro paese membro della Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Associazione Europea di Libero Scambio di un Garante Approvato ai sensi dell’articolo 10.1(d) del capitolo III, o ai sensi dell’articolo 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui alla Parte II dell’ Allegato (b).

“**Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Richiedente o, a seconda del caso, da un Utente, che sia emessa dalla propria Società Controllante ai sensi dell’articolo 10.1(b), 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2(b) del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui all’Allegato (c).

“**Gas**” significa qualsiasi idrocarburo, o miscela di idrocarburi, costituita essenzialmente da metano, da altri idrocarburi e da gas non combustibili, allo stato gassoso, che viene estratto dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o in associazione ad idrocarburi liquidi.

“**Gas Fuori Specifica**” significa il Gas che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

“**Gestore**” ha il significato ad esso attribuito nella prima premessa.

“**Giorno**” o “**Giorno G**” significa un periodo di tempo di 24 (ventiquattro) ore consecutive a partire dalle ore 06,00.

“**Giorno Lavorativo**” significa ciascun Giorno in cui le banche svolgono normale attività nei confronti del pubblico a Milano.

“**GJ**” significa Giga Joule, che è uguale a 1.000.000.000 di Joule.

“**GME**” significa il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell’articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n.99.

“**GNL**” (acronimo di gas naturale liquefatto) significa il Gas trasformato allo stato liquido ad una temperatura uguale o inferiore al suo punto di ebollizione, e ad una pressione di circa 1 (una) atmosfera.

“**GNL Fuori Specifica**” significa il GNL che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del GNL.

“**GNL Scaricato Netto**” significa, a seguito del Completamento della Discarica, la quantità di GNL che è stata Scaricata da una Nave Metaniera dedotta l’eventuale quantità di GNL corrispondente alla quantità di Gas che è stata ritrasferita su tale Nave Metaniera dal Terminale attraverso la linea di ritorno del vapore al fine di facilitare la Discarica.

“**Impresa di Trasporto**” significa il soggetto o i soggetti che, di volta in volta, ed ai fini dell’articolo 8 del Decreto Legislativo, trasporta il Gas a partire dal punto immediatamente a valle del Punto di Ingresso di Cavarzere.

“**Indice di Wobbe**” significa il Potere Calorifico Superiore su base volumetrica, a specifiche condizioni di riferimento, diviso per la radice quadrata della Densità Relativa alle stesse specifiche condizioni di riferimento per la misurazione del Gas.

“**Inizio delle Operazioni Commerciali**” significa la data in cui avviene la prima Discarica di GNL al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità ossia il 2 (due) novembre 2009 (duemilanove).

“**Joule**” o la sua abbreviazione “**J**” significa l’unità di misura della quantità di calore derivata del sistema internazionale, come definita nelle ISO 80000-1:2009/COR 1:2011, Unità di misura SI e raccomandazioni per l’uso dei loro multipli e di alcune altre unità.

“**kJ**” significa Kilo Joule, che è pari a 1.000 Joule.

“**kWh**” o “**kilowattora**” significa l’unità di misura dell’energia, equivalente a 1.000 (mille) wattora, pari a 3,6 Mega Joule.

“**Marine Operations Manual**” significa il documento riguardante: (a) l’interfaccia tra le procedure operative di una Nave Metaniera e le procedure del Terminale per l’ormeggio; (b) le connessioni tra una Nave Metaniera ed il Terminale; (c) l’inertizzazione ed il raffreddamento delle apparecchiature; (d) le procedure di Discarica; (e) il drenaggio delle apparecchiature e la rimozione delle connessioni tra la Nave Metaniera ed il Terminale.

“**MAP**” significa l’allora Ministero per le Attività Produttive poi MSE e ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“**Mese**” o “**Mese M**” significa un periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno di un mese di calendario e le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno del mese di calendario successivo, e “**Mensile**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Mese di Fatturazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Mese di Sottoscrizione**” significa il Mese nel corso del quale ha luogo una Procedura Annuale o Infrannuale di Sottoscrizione a seconda dei casi.

“**MICA**” significa il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

“**MJ**” significa Mega Joule, che è pari a 1.000.000 di Joule.

“**Moody’s**” significa la società Moody’s Investor Service Inc. (o i suoi successori).

“**MSE**” o “**MASE**” significa il Ministero per lo Sviluppo Economico, in precedenza MAP e Ministero della Transizione Ecologica e oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“**MWh**” significa Megawattora, che è pari a 1.000 (mille) kilowattora.

“**Nave Metaniera**” significa una nave utilizzata per il trasporto del GNL da un porto di caricazione al Terminale.

“**Normativa**” significa tutte le leggi, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi e giudiziali, gli atti e/o altri provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità Competente, ivi inclusi il Decreto Legislativo ed i Regolamenti Marittimi.

“**OCIMF**” significa Oil Companies International Marine Forum

“**Oneri Marittimi**” sono: (i) gli oneri fissati da qualunque autorità avente giurisdizione sul Terminale e dovuti dall’Armatore o noleggiatore di una Nave Metaniera, compresi gli oneri attinenti alle pratiche per l’immigrazione e lo sdoganamento della Nave Metaniera e quanto dovuto al comandante e all’equipaggio della Nave Metaniera; e (ii) le altre spese di norma sostenute da una Nave Metaniera e derivanti dalla consegna di GNL presso il Terminale, incluse le spese relative al pilotaggio, al rimorchio, alle navi di scorta o di osservazione, nonché le spese di ormeggio ed illuminazione.

“**Operatori Interessati**” significa qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto una Dichiarazione di Interesse.

“**Operazione di Anticipo del Gas**” significa un prestito di Gas, che si realizza al Punto di Riconsegna, da parte di uno o più Utenti Compensatori a uno o più Utenti Compensati, qualora questi ultimi necessitino - previa prestazione delle opportune garanzie al Responsabile del Bilanciamento di cui all’articolo 10.5 del capitolo III – di un anticipo di Gas al fine di compensare scostamenti fra i quantitativi di Gas previsti in Riconsegna e i quantitativi di GNL disponibili per la Riconsegna ciascun Giorno G del primo Mese del Programma Trimestrale.

“**Operatore Ragionevole e Prudente**” significa un soggetto che applichi *standard*, procedure e prassi di comportamento generalmente seguiti ed approvati da soggetti operanti nell’industria del GNL e/o del Gas in Europa, con riferimento all’attività da essi svolta, e che adotti un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza pari a quello ragionevolmente ed ordinariamente adottato da una persona esperta e competente che esercita attività di natura assimilabile a quelle contemplate dal Codice di Rigassificazione, che tenga conto degli interessi dell’altra parte e che operi in conformità a tutta la Normativa applicabile e a ogni altra legge, regolamento, disposizione amministrativa o giudiziale applicabile a tale soggetto.

“**Parte Colpita**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 7.3.1 del capitolo III.

“**Parte**” o “**Parti**” significa il Gestore e/o l’Utente in questione, a seconda dei casi.

“**Parte Divulgante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.18.3.

“**Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.6.1 del capitolo II.

“**Periodo di Riconsegna Bimestrale**” significa lo specifico periodo di tempo pari a due Mesi, come definito nel relativo Contratto per la Capacità, durante il quale è previsto che il Gestore completi il Servizio di Riconsegna con riferimento al volume di GNL consegnato durante lo Slot di Discarica di

un Utente in programmazione nel primo Mese del medesimo periodo di tempo secondo un profilo indicativo di Riconsegna.

“**Periodo di Riconsegna per l’Utente della Capacità Spot**” significa lo specifico periodo di tempo, come stabilito nel relativo Contratto per la Capacità Spot, durante il quale è previsto che il Gestore completi il Servizio di Riconsegna con riferimento al volume di GNL consegnato durante lo Slot di Discarica di un Utente della Capacità Spot.

“**Piano di Emergenza**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo V.1.

“**Polizza Assicurativa del Terminale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.11.1.

“**Polizza Assicurativa dell’Utente**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.11.2.

“**Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione**” o “**PAR**” è la piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione organizzata e gestita dal GME attraverso la quale possono, ove preventivamente comunicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico, essere eseguite le procedure per il conferimento di capacità di rigassificazione le cui regole di funzionamento sono contenute nel relativo regolamento della PAR, predisposto dal GME ed approvato dall’ARERA

“**Portale Asta**” è la piattaforma elettronica di assegnazione della capacità di rigassificazione (ivi inclusa la prenotazione di capacità secondaria così come richiesto dall’art.12 del Regolamento EU 2022/2576) e degli Ulteriori Servizi, organizzata e gestita dal Gestore attraverso la quale possono, ove preventivamente comunicato dal Gestore sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico, essere eseguite le procedure per il conferimento di Capacità Disponibile e degli Ulteriori Servizi le cui regole di funzionamento sono contenute nel relativo Regolamento Applicativo d’Asta e nelle DTF.

“**Potere Calorifico Superiore**” (indicato anche con l’acronimo PCS) significa la quantità di calore che si libera nell’aria nella combustione completa di una quantità specifica di gas, così che la pressione  $p_1$  a cui avviene la reazione rimanga costante e tutti i prodotti della combustione siano riportati alla medesima temperatura specificata  $t_1$  dei reagenti (tutti questi prodotti sono allo stato gassoso, ad eccezione dell’acqua formatasi nella combustione che condensa allo stato liquido alla temperatura  $t_1$ ). Quando la quantità di gas è espressa su base volumetrica, il potere calorifico è dato da  $H_v(t_1, V(t_2, p_2))$  dove  $t_2$  e  $p_2$  rappresentano le condizioni di riferimento (di misurazione) del volume gassoso. Nel presente documento, definita la temperatura di riferimento per la combustione  $t_1$  e la temperatura di misurazione del volume gassoso  $t_2$ , il potere calorifico superiore, salvo diversamente indicato, è riferito alle condizioni di combustione e di misura del volume gassoso  $t_1 = t_2 = 15^\circ\text{C}$  e  $p_1 = p_2 = 1,01325$  bar, ed è indicato come “PCS”, senza esplicitare con una notazione dedicata le due temperature di riferimento. Nei soli paragrafi VI.3.2, VI.3.3 e VI.3.4 dell’Allegato j si utilizza la notazione “ $t_1$ - $t_2$ ” per esplicitare le due temperature di riferimento, e nel paragrafo VI.3.4 dell’Allegato j, si mostra come convertire il PCS e di conseguenza l’energia dalla condizione  $t_1 = t_2 = 15^\circ\text{C}$  alla condizione  $t_1 = 25^\circ\text{C}$  e  $t_2 = 15^\circ\text{C}$ . Si noti che la pressione di riferimento rimane sempre  $p_1 = p_2 = 1,01325$  bar.

“**Preferenze per la Programmazione Annuale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.2.2 del capitolo II.

“**Preferenze per la Programmazione Trimestrale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.3.1 del capitolo II.

**“Prezzo Medio di Remunerazione”** è il prezzo comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento per ogni Giorno G, espresso in Euro/kWh e arrotondato alla sesta cifra decimale.

**“Primo Anno Termico”** significa il periodo di tempo compreso tra la data di Inizio delle Operazioni Commerciali e le ore 06,00 del 1° (primo) ottobre immediatamente successivo.

**“Primo Utente Scambiante”** ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 12.1.1 del capitolo III.

**“Procedura Annuale di Sottoscrizione”** ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.2(a) del capitolo II.

**“Procedura di gara per il Servizio di Peak Shaving”** significa la procedura di gara ad evidenza pubblica definita dal Gestore per l’individuazione di soggetti disponibili ad offrire il Servizio di Peak Shaving, come approvata dal MSE e pubblicata dal Gestore sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico.

**“Procedura Infrannuale di Sottoscrizione”** ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.2(b) del capitolo II.

**“Procedura di Verifica della Nave Metaniera”** significa la procedura stabilita dal Gestore per verificare le Navi Metaniere, gli armatori, il comandante e l’equipaggio delle stesse.

**“Procedura per la Riconsegna del Gas”** significa la procedura per la Riconsegna del Gas agli Utenti di cui all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero”** significa la quantità finale di Gas Riconsegnata all’Utente come determinata ciascun Giorno G+1 per il Giorno G precedente ai sensi dell’Art. 6.3 della Delibera ARERA n. 297/2012/R/Gas ed ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma Annuale”** significa il programma annuale degli Slot di Scarica che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell’articolo 3.2.3 del capitolo II.

**“Programma di Riconsegna”** significa il programma che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ad un Utente per un dato Giorno di un dato Mese ed ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Modificato”** ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi”** ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Bimestrale”** significa il programma che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ad un Utente durante un dato Periodo di Riconsegna Bimestrale, come meglio definito ai sensi dell’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Spot”** ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Spot Modificato”** ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

**“Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi”** ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.1.3 del capitolo III.

“**Programma Spot**” significa il programma per la Discarica di un Carico Spot determinato ai sensi dell’articolo 3.3.4.

“**Proposta di Programma di Riconsegna**” significa la proposta di programma effettuata dal Gestore a ciascun Utente che individua la quantità di Gas pianificata per la Riconsegna ciascun Giorno di un dato Mese ai sensi della Procedura per la Riconsegna del Gas di cui all’Allegato (k) (“Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna”).

“**Programma Trimestrale**” significa il programma trimestrale degli Slot di Discarica rilevanti che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell’articolo 3.3.2 del capitolo II.

“**Punto di Consegna**” significa la flangia del Terminale situata sulla connessione tra i bracci di discarica del Terminale ed i tronchetti del collettore di caricazione/Discarica di una Nave Metaniera situati a bordo della stessa.

“**Punto di Imbarco Pilota**” significa l’area in prossimità del Terminale le cui coordinate sono determinate dal Gestore in base alle indicazioni delle Autorità Marittime.

“**Punto di Ingresso di Cavarzere**” significa la flangia del metanodotto situata in Cavarzere che collega il Terminale al metanodotto di proprietà dell’Impresa di Trasporto.

“**Punto di Riconsegna**” significa il Punto dove il Gestore consegna i quantitativi di Gas inteso come Punto di Ingresso di Cavarzere o il Punto di Scambio Virtuale (PSV), a seconda degli accordi con gli Utenti, oggetto del Servizio di Rigassificazione e degli Ulteriori Servizi dei quali sono titolari i propri Utenti, all’Impresa di Trasporto, che li prende in consegna ai fini della Riconsegna ai medesimi utenti nell’ambito del servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 13 del TIRG.

“**Punto di Scambio Virtuale**” o “**PSV**” significa il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale dei Gasdotti come definita dal decreto MICA 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.18 del 23 novembre 2001, presso il quale gli Utenti del Servizio di Trasporto possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas nella Rete Nazionale dei Gasdotti.

“**Quantità Mensile di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.2 (a) del capitolo III.

“**Quantità Mensile Fatturata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a) del capitolo III.

“**Quantità Programmata o Rilasciata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a)(ii) del capitolo III.

“**Quantità Scaricata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (a)(i) del capitolo III.

“**Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione infrannuale**” significa l’insieme delle regole e le procedure di recepimento della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di cui al punto b) dell’articolo 2.4.2 del capitolo II, pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

“**Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione annuale**” significa l’insieme delle regole e le procedure di recepimento della Procedura Annuale di Sottoscrizione di cui al punto a) dell’articolo 2.4.2 del capitolo II, pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

“**Regolamenti del Terminale**” significa le regole e le procedure stabilite dal Gestore per tutte le operazioni presso il Terminale dall’ormeggio fino al disormeggio delle Navi Metaniere in conformità con i Regolamenti Marittimi e la Normativa applicabile.



“**Regolamenti Marittimi**” significa i regolamenti, i provvedimenti amministrativi, gli atti e/o gli altri provvedimenti emessi dalle Autorità Marittime per la movimentazione delle Navi Metaniere.

“**Rendiconto di Riconciliazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.9.1 del capitolo III.

“**Requisiti per il Servizio**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo III.2.3.

“**Requisiti per l’Accesso**” ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 2.4.5 del capitolo II.

“**Responsabile del Bilanciamento**” è l’impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera ARERA n. ARG/gas 45/11.

“**Rete**” significa la Rete di Trasporto Regionale e la Rete Nazionale dei Gasdotti così come definite dal decreto del MICA 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 del 23 novembre 2001 escluso, ai fini del presente Codice di Rigassificazione, il metanodotto che collega l’impianto di rigassificazione offshore del Terminale ed il Punto di Ingresso di Cavarzere incluso.

“**Richiedente**” significa qualsiasi persona che presenti al Gestore una Richiesta di Accesso.

“**Richiesta di Accesso**” significa una proposta scritta per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot (a seconda dei casi), che sia: (a) presentata da un Richiedente al Gestore ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile per il periodo determinato ai sensi degli articoli 2.4.2(a) (iv) b), 2.4.2(b) del capitolo II (a seconda dei casi); e (c) sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato (a).

“**Rigassificazione**” significa l’insieme delle attività aventi ad oggetto: (a) l’estrazione del GNL dai serbatoi; (b) la messa in pressione del medesimo; (c) la transizione di fase dallo stato liquido allo stato gassoso, e (d) la messa a disposizione del Gas per l’immissione in Rete al Punto di Riconsegna e il termine “**Rigassificare**” e “**Rigassificato**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Saldo della Capacità di Make-up**” significa, con riferimento ad un Utente, l’importo in Euro che l’Utente può destinare alla Capacità di Make-up con riferimento a un dato Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III. Tale importo sarà un saldo variabile: (i) pari a 0 (zero) alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; e (ii) aggiornato di volta in volta ai sensi degli articoli 8.1.2(b), 8.9.2 e 8.10.2 del capitolo III.

“**Secondo Utente Scambiante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 12.1.1 del capitolo III.

“**S&P**” significa *Standard & Poor’s* Rating Service, una divisione di McGraw Hill Companies, Inc. (o i suoi successori).

“**Send Out Massimo Giornaliero**”: è la massima portata volumetrica, espressa in Sm<sup>3</sup>/giorno, così come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore ([www.adriaticlng.it](http://www.adriaticlng.it))

“**Servizio**” significa, congiuntamente (i) il Servizio di Rigassificazione e (ii) il Servizio di Riconsegna.

“**Servizio di Flessibilità**” significa un Ulteriore Servizio definito ai sensi del TIRG, per il quale il Gestore rende disponibile nel Giorno G: (i) ai propri Utenti, una Variazione Programma in Riconsegna e (ii) agli Utenti del Servizio di Trasporto, uno scambio di Gas al PSV per il medesimo Giorno G e/o per il successivo Giorno G+1. Il Gestore indica, inoltre, i vincoli entro cui possa essere definito il Periodo di Compensazione (“PdC”), ovvero sia i tempi e i quantitativi per: (i) compensare la Variazione Programma in Riconsegna ai propri Utenti e/o (ii) compensare lo scambio di Gas al PSV con gli Utenti del Servizio di Trasporto.

“**Servizio di Liquefazione Virtuale**” significa un Ulteriore Servizio definito ai sensi del TIRG, per il quale il Gestore rende disponibile nel giorno G un servizio ai propri Utenti o agli Utenti del Servizio di Trasporto che consente di consegnare al Gestore un quantitativo di gas al PSV per il medesimo Giorno G e/o per il successivo Giorno G+1 e di ricevere la disponibilità di un equivalente quantitativo di GNL negli stoccaggi del Terminale con successiva Riconsegna.

“**Servizio di Peak Shaving**” significa un Ulteriore Servizio come definito ai sensi dei Decreti Ministeriali del 19 aprile 2013 e del 18 ottobre 2013, per il quale il Gestore rende disponibile un servizio di stoccaggio temporaneo di GNL al fine di far fronte alle richieste del Responsabile del Bilanciamento, nel caso in cui si verificano emergenze di approvvigionamento nel sistema del gas naturale, secondo i principi per la Riconsegna del Gas relativi al Servizio di Peak Shaving di cui all’articolo 6.1.5 del capitolo III.

“**Servizio di Slot Supplementare**” significa un Ulteriore Servizio, così come descritto all’articolo II.3.7.5 e ai termini e condizioni di cui al punto d) dell’Allegato (o), offerto dal Gestore su richiesta dell’Utente ai sensi del quale all’Utente sarà permesso di mantenere invariata la capacità di rigassificazione sottoscritta utilizzando uno Slot di Discarica supplementare, entro i limiti della durata dello Slot di Discarica iniziale riportato nella programmazione annuale e/o nell’ultima programmazione trimestrale disponibile.

“**Servizio di Stoccaggio Temporaneo**”, significa un Ulteriore Servizio definito ai sensi del TIRG, per il quale il Gestore rende disponibile ai propri Utenti un servizio di stoccaggio di GNL temporaneo e successiva Riconsegna

“**Servizio di Riconsegna**” significa l’adempimento da parte del Gestore alle (i) obbligazioni assunte ai sensi del Contratto di Trasporto e (ii) altre obbligazioni previste dal Codice di Rigassificazione, al fine di mettere a disposizione il Gas all’Utente al Punto di Riconsegna, e i termini “**Riconsegnare**”, “**Riconsegna**” e “**Riconsegnato**” dovranno intendersi di conseguenza.

“**Servizio di Rigassificazione**” significa, la ricezione delle Navi Metaniere, lo scarico, lo Stoccaggio, la vaporizzazione del GNL e la Riconsegna, presso i punti nei quali il Terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di Gas equivalenti in termini energetici, dedotti i Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione, al GNL preso in consegna.

“**Servizio di Rigassificazione Continuativo**” significa il Servizio di Rigassificazione ai sensi del punto l. del comma 1 dell’articolo 1 del TIRG che prevede la definizione del Programma Trimestrale per uno o più Slot di Discarica.

“**Servizio di Rigassificazione Spot**” significa il Servizio di Rigassificazione ai sensi del punto m. del comma 1 dell’articolo 1 del TIRG erogato con riferimento ad una singola Discarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dal Gestore a seguito della definizione del Programma Trimestrale.

“**SIGTTO**” significa *Society of International Gas Tanker and Terminal Operators*.

“**Sistema**” significa la piattaforma informatica per la Riconsegna del Gas immesso nella Rete al Punto di Riconsegna ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas.

“**Sistema di Comunicazione Elettronico**” significa l’insieme delle pagine edite sul sito *Internet* del Gestore che sono pubblicate al fine di rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni di cui agli articoli II.2 e II.3.

“**Slot di Discarica**” significa il periodo di tempo durante il quale una Nave Metaniera deve arrivare, effettuare e completare la Discarica e lasciare l’ormeggio, restando inteso che in ogni caso, fatto salvo

quanto previsto all'articolo II.2.3 e all'articolo II. 3.7.5 e al punto d) dell'allegato o) in merito al Servizio di Slot Supplementare, tale periodo avrà inizio alle ore 6,00 o 18,00 e terminerà (a) decorso un periodo fino a 84 (ottantaquattro) ore consecutive, per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica compreso tra 65.000 e 152.000 m<sup>3</sup> o (b) decorso un periodo dalle 84 (ottantaquattro) fino alle 96 (novantasei) ore consecutive, per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica superiore a 152.000 e fino a 175.000 m<sup>3</sup> o (c) decorso un periodo dalle 96 (novantasei) fino alle 120 (centoventi) ore consecutive per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica superiore a 175.000 m<sup>3</sup> o (d) per la Capacità Spot, al momento specificato dal Gestore ai sensi dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II. Relativamente agli Slot di Discarica disponibili (i.e. non allocati), il Gestore ai fini di ottimizzare l'utilizzo della Capacità del Terminale, ha facoltà di: a) associare un quantitativo in Discarica superiore o inferiore rispetto al quantitativo massimo riservato alla durata di uno Slot di Discarica disponibile (i.e. non allocato), considerate le informazioni sull'esercizio disponibili al momento della pubblicazione della Capacità Disponibile; b) modificare la durata degli slot e del relativo Cannello di Accettazione, in funzione dei quantitativi in discarica.

L'ora di inizio dello Slot di Discarica e il periodo massimo entro i detti limiti verranno pubblicati e aggiornati tempestivamente dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.

“**Sm<sup>3</sup>**” significa la quantità di Gas esente da vapore acqueo che occupa il volume di un (1) Metro Cubo alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

“**Società Controllante**” significa ciascuna società che direttamente o indirettamente controlla un'altra società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1°, numero 1), del Codice Civile.

“**Società del Gruppo**” significa, in ogni momento e con riferimento ad una Parte, ciascuna Società Controllante e ciascuna delle Società Controllate da quest'ultima.

“**Società Controllata**” significa ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da o sottoposta a controllo congiunto di un'altra società, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1°, numeri 1) e 2) del Codice Civile.

“**Specifiche di Qualità del Gas**” significa le specifiche di qualità del Gas riportate nell'Allegato (h).

“**Specifiche di Qualità del GNL**” significa le specifiche di qualità del GNL riportate nell'Allegato (i).

“**Stoccaggio**” significa lo stoccaggio del GNL all'interno dei serbatoi di stoccaggio del Terminale, come meglio descritti nell'articolo 1.1(b) del capitolo II.

“**Tariffa per il Servizio di Rigassificazione**” significa, con riferimento a un Utente, il Corrispettivo di Capacità.

“**Testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto**” o “**TIRG**” significa l'allegato alla Delibera n. 660/2017/R/Gas del 28 settembre 2017, e sue successive modifiche ed integrazioni.

“**Tempo di Stallia**” significa il periodo di tempo determinato ai sensi dell'articolo 3.8.1 del capitolo IV e che inizierà a decorrere secondo quanto previsto dagli articoli da IV.3.2 a IV.3.4.

“**Terminale**” significa l'impianto offshore di rigassificazione sito su un fondale di circa 30 metri in acque territoriali italiane nel Mar Adriatico, approssimativamente a latitudine 45°05' N, e longitudine 12°35' E, a circa 17 km da Porto Levante (Rovigo), costituito da una struttura a gravità per l'ormeggio

di Navi Metaniere e da alcune ulteriori strutture, il tutto come meglio descritto nell'articolo II.1 del capitolo II La localizzazione dell'impianto è riportata nell'Allegato (l)

“**TJ**” significa Tera Joule, che è uguale a 1.000.000.000.000 di Joule.

“**Ulteriori Servizi**” significa il Servizio di Flessibilità o il Servizio di Liquefazione Virtuale o il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, il Servizio di Peak Shaving o Servizio di Slot Supplementare, e in generale gli ulteriori servizi ancillari al Servizio di Rigassificazione offerti dal Gestore, come disciplinati ai sensi dell'articolo II.3.7.

“**Utente**” significa qualsiasi soggetto a cui sia conferita Capacità del Terminale o Capacità Spot e a cui il Gestore presti il Servizio sulla base di un Contratto per la Capacità stipulato tra tale soggetto ed il Gestore.

“**Utente Compensato**” indica qualunque Utente Continuativo o della Capacità Spot per il quale la quantità di Gas programmata per la Riconsegna in ciascun Giorno G del primo Mese del Programma Trimestrale è superiore alla quantità stimata di GNL di sua proprietà disponibile nel generico Giorno G in cui avviene la Riconsegna del Gas, secondo quanto previsto agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 del capitolo III che ha preso Gas in prestito dagli altri Utenti a seguito di un'Operazione di Anticipo del Gas effettuata previa prestazione delle opportune garanzie al Responsabile del Bilanciamento di cui all'articolo 10.5 del capitolo III.

“**Utente Compensatore**” indica qualunque Utente Continuativo o della Capacità Spot per il quale la quantità di Gas programmata per la Riconsegna in ciascun Giorno G del primo Mese del Programma Trimestrale è inferiore alla quantità stimata di GNL di sua proprietà disponibile nel generico Giorno G in cui avviene la Riconsegna del Gas, secondo quanto previsto agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 del capitolo III, il quale presta Gas di sua proprietà a uno o più Utenti Compensati per un'Operazione di Anticipo del Gas.

“**Utente Continuativo**” indica qualunque Utente che non sia un Utente della Capacità Spot.

“**Utente Danneggiante**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 14.3(a) del capitolo III.

“**Utente della Capacità Esentata**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“**Utente della Capacità Regolata**” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Regolata.

“**Utente della Capacità Spot**” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Spot.

“**Utente del Servizio di Flessibilità**” significa qualsiasi Utente o Utente del Servizio di Trasporto a cui il Gestore presti il Servizio di Flessibilità, nel rispetto dei requisiti e delle modalità definite nelle DTF e nell'Allegato (k) del Codice di Rigassificazione.

“**Utente del Servizio di Liquefazione Virtuale**” significa qualsiasi Utente o Utente del Servizio di Trasporto a cui il Gestore presti il Servizio di Liquefazione Virtuale, nel rispetto dei requisiti e delle modalità definite nelle DTF e nell'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.

“**Utente del Servizio di Stoccaggio Temporaneo**” significa qualsiasi Utente a cui il Gestore presti il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, nel rispetto dei requisiti e delle modalità definite nelle DTF e nell'Allegato (o) del Codice di Rigassificazione.

“**Utente del Servizio di Trasporto**” significa qualsiasi soggetto utente del servizio di trasporto eventualmente indicato dall’Utente al Gestore, per la ripartizione in tutto o in parte del Gas di propria competenza ai sensi dell’art. 13 del e nel rispetto delle regole definite agli articoli 6.1.3 e 6.1.4 e all’Allegato (k) (“Procedure per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna”).

“**Utente di Ulteriori Servizi**” significa qualsiasi soggetto che abbia sottoscritto uno o più tra gli Ulteriori Servizi messi a disposizione dal Gestore.

“**Utente Responsabile**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.8.2(b) del capitolo IV.

“**Valore Attuale Netto**” ha il significato ad esso attribuito nell’Allegato (g).

“**Variazione Programma in Riconsegna**” significa la modulazione aggiuntiva infra Mensile in incremento o decremento dei quantitativi di Gas in Riconsegna di cui al Programma di Riconsegna Mensile/Programma di Riconsegna Mensile Modificato, Programma di Riconsegna Bimestrale/Programma di Riconsegna Bimestrale Modificato, Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo II.3.7 e come meglio descritti nell’Allegato (o).

### I.1.2 Criteri interpretativi

- 1.2.1 Salvo contraria indicazione, i riferimenti a punti, paragrafi, articoli, capitoli o Allegati devono intendersi come riferimenti ai punti, paragrafi, articoli, capitoli o Allegati del Codice di Rigassificazione.
- 1.2.2 La rubrica di ciascun paragrafo, articolo o capitolo del Codice di Rigassificazione è inserita esclusivamente per ragioni di mera opportunità e non avrà rilevanza nell’interpretazione del Codice di Rigassificazione e/o di qualsiasi Contratto per la Capacità.
- 1.2.3 Salvo che risulti diversamente dal contesto, i termini utilizzati al singolare fanno riferimento anche al plurale e viceversa e quelli utilizzati al maschile fanno riferimento anche al femminile.
- 1.2.4 I termini “incluso” e “ivi compreso” devono essere interpretati senza limitazioni.
- 1.2.5 Tutte le unità di misura utilizzate nel Codice di Rigassificazione e non definite ai sensi dell’articolo 1.1 del capitolo I sono determinate ai sensi del *Système International d’unités*, pubblicato dal *Bureau International des Poids et Mesures*.
- 1.2.6 I riferimenti ad un documento, al Codice di Rigassificazione o ad un Contratto per la Capacità devono intendersi come riferimenti a tale documento, Codice di Rigassificazione o Contratto per la Capacità come di volta in volta modificati, integrati, sostituiti o novati ai sensi delle rispettive previsioni; i riferimenti alla Normativa applicabile o ad altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali o similari, si intendono come riferimenti alla Normativa applicabile o a tali altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali o similari, come di volta in volta emendati, modificati o sostituiti, o ad altre leggi, regolamenti, atti amministrativi o giudiziali che emendino, modifichino o sostituiscano i medesimi.
- 1.2.7 I riferimenti ad un soggetto devono intendersi anche come riferimenti ai suoi successori, cessionari ed assegnatari e, nel caso di un Utente, ai suoi assegnatari.
- 1.2.8 In caso di contrasto tra quanto previsto dai capitoli da I a IV del Codice di Rigassificazione e un Allegato, prevarrà quanto previsto dai capitoli da I a IV del Codice di Rigassificazione.
- 1.2.9 Il Codice di Rigassificazione è stato redatto e tutti i Contratti per la Capacità verranno redatti e sottoscritti in lingua italiana, che sarà considerata l’unica lingua ufficiale e la sola a cui fare

riferimento nell'interpretazione del Codice di Rigassificazione e dei Contratti per la Capacità, nonostante l'eventuale esistenza di traduzioni in altre lingue del Codice di Rigassificazione e di alcuno dei Contratti per la Capacità.

- 1.2.10 Salvo contraria indicazione, qualsiasi riferimento orario è da intendersi come un riferimento all'ora italiana.

## **I.2 ELENCO ALLEGATI**

I seguenti Allegati sono inclusi nel, e formano parte integrante del, Codice di Rigassificazione:

- (a) Allegato (a), che si compone di 5 (cinque) Parti e segnatamente: Parte I - modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata; Parte II - modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up; Parte III - modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata; Parte IV - Contratto per la Capacità Regolata; Parte V - Contratto per la Capacità Spot.
- (b) Allegato (b), che si compone di 2 (due) Parti e segnatamente: Parte I - modello di impegno ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta e Parte II - Modello di Garanzia a Prima Richiesta;
- (c) Allegato (c), modello di Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante;
- (d) Allegato (d), Requisiti della Polizza Assicurativa del Terminale e della Polizza Assicurativa dell'Utente;
- (e) Allegato (e), modello di Dichiarazione di Rilascio;
- (f)
- (g)
- (h)
- (i) Allegato (f), modello di Dichiarazione di Recupero;
- (j) Allegato (g), definizione e metodo di calcolo del Valore Attuale Netto;
- (k) Allegato (h) Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del Gas;
- (l) Allegato (i), Specifiche relative alla Quantità, Qualità e Pressione del GNL;
- (m) Allegato (j), Metodologie di collaudo e misura; e
- (n) Allegato (k), Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna
- (o) Allegato (l), Localizzazione del Terminale
- (p) Allegato (m), Planimetria
- (q) Allegato (n), Descrizione delle strutture di ormeggio
- (r) Allegato (o), Ulteriori Servizi: Servizio di Flessibilità, di Liquefazione Virtuale, Servizio di Stoccaggio Temporaneo e Servizio di Slot Supplementare

## **I.3 LEGGE APPLICABILE**

Il Codice di Rigassificazione e ciascun Contratto per la Capacità sono regolati dalla legge italiana.

---

## **I.4 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **I.4.1 Competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

In conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo, le controversie insorte in relazione all’accesso al sistema del gas naturale (come definito nel Decreto Legislativo) saranno decise dall’ARERA.

La procedura da seguire in tali casi dovrà essere stabilita con regolamento governativo (che dovrà essere emanato in conformità a quanto previsto nell’art. 2, comma 24 della legge n. 481 del 14 novembre 1995).

Fino a quando il regolamento governativo di cui sopra non verrà emanato, qualunque controversia derivante da o connessa a un Contratto per la Capacità e/o connessa al Codice di Rigassificazione verrà decisa in conformità alle procedure previste dai successivi articoli I.4.2 e I.4.3.

### **I.4.2 Giurisdizione**

Tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l’Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all’articolo I.4.3 del capitolo I, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano. Ai fini delle notifiche (ivi inclusa la notifica di atti processuali) ciascun Utente elegge domicilio in Milano, all’indirizzo indicato nel Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo 16.1(a)(ii) del capitolo III.

### **I.4.3 Arbitrato su Controversie Tecniche**

Qualora una Parte ritenga sia sorta una Controversia Tecnica, lo comunicherà per iscritto all’altra Parte specificando gli eventi o le circostanze oggetto di tale Controversia Tecnica. La Controversia Tecnica sarà decisa in via definitiva da un arbitro, da nominarsi di comune accordo fra le Parti coinvolte in tale Controversia Tecnica o, qualora l’accordo sulla nomina non fosse raggiunto entro il 20° (ventesimo) Giorno Lavorativo dal ricevimento della menzionata comunicazione da parte della predetta altra Parte, da nominarsi da parte del Rettore dell’Università di Genova, su richiesta della Parte più diligente. Non appena l’arbitro sarà scelto o nominato come sopra indicato, le Parti (o una delle Parti) informeranno immediatamente l’arbitro chiedendogli di confermare per iscritto entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi la sua volontà e capacità di accettare l’incarico, e quindi l’effettiva accettazione dello stesso. Qualora l’arbitro proposto non voglia o non possa accettare la nomina o non abbia confermato la propria accettazione della nomina entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi (a meno che le Parti non siano in grado di concordare tra di loro la nomina di un diverso arbitro), la questione sarà nuovamente deferita dalle Parti (o da una delle Parti) al Rettore dell’Università di Genova, al quale sarà chiesto di procedere ad un’ulteriore nomina e così via fin quando non sia individuato un arbitro che accetti l’incarico. L’arbitro dovrà avere adeguata competenza ed esperienza tecnica nel settore del Gas e, più specificamente, nel settore del trasporto, discarica, rigassificazione, stoccaggio e vendita di GNL. L’arbitrato e la decisione dell’arbitro saranno in lingua italiana. L’arbitrato avrà sede in Milano. L’arbitro agirà in veste di arbitro irrituale per la risoluzione della Controversia Tecnica, attraverso l’accertamento delle questioni tecniche rilevanti, nel rispetto del principio del contraddittorio, e renderà la propria decisione applicando la legge italiana. Tale decisione sarà adottata in modo da garantire nella maggiore misura possibile il rispetto e la conformità alla lettera ed allo spirito del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi gli Allegati, piuttosto che al fine di conciliare le differenti posizioni delle Parti. La decisione dell’arbitro dovrà essere resa per iscritto entro 120 (centoventi) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione della nomina, salvo proroga dei termini in virtù di reciproco accordo scritto fra le Parti, e dovrà indicare le motivazioni sulle quali si fonda. L’arbitro stabilirà in quale proporzione dovranno essere sostenuti tra le Parti i costi relativi al deferimento della Controversia Tecnica all’arbitro stesso. La decisione dell’arbitro, resa ai sensi del presente articolo 4.3, sarà definitiva e vincolante per le Parti

coinvolte nella Controversia Tecnica ed avrà la stessa efficacia di un accordo tra le Parti in relazione alle questioni sottoposte all'arbitro.